



Regione Puglia

D I S E G N O D I L G G E

N. 20 DEL 6/7/94

R I O R D I N O DELLE COMUNITA' MONTANE

•
•

REGIONE PUGLIA

2

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

RELAZIONE

Con le norme contenute nel capo IX della legge 8.6.90, n.142 appare chiaramente consolidata la scelta di dotare il sistema dei poteri locali di un ordinamento parzialmente differenziato per le zone montane.


Da siffatta impostazione è scaturita per le aree montane una formulazione di norme di principio, racchiuse principalmente negli artt. 28 e 29, ma anche in altri articoli a vario titolo rilevanti, da cui si possono desumere, da un lato, elementi di sostanziale conferma delle scelte già operate con la legge n.1102/71 e, dall'altro, elementi innovativi, talora di peso, tra i quali merita di essere segnalata, in via preliminare, la tendenziale assimilazione, almeno entro certi vincoli, delle comunità montane agli enti locali territoriali; assimilazione operata mediante la espressa estensione alle comunità montane "salvo quanto diversamente previsto dalla legge", di parti importanti della disciplina dalla legge 142 per i Comuni.

La comunità montana viene così a collocarsi sul versante delle istituzioni di primo livello configurandosi come ente locale autonomo, con funzioni proprie, oltre che delegate.

Si dovrà assistere, pertanto, nei prossimi anni ad un processo di adeguamento ai nuovi principi della riforma delle autonomie della disciplina normativa finora vigente per le comunità montane.

Di tale processo - la cui durata è in larga parte indeterminata e non facilmente determinabile (vi è solo il termine di un anno, ex articolo 61, 2° comma, per decidere, ma non per realizzare, il riordino territoriale delle comunità) - risulta protagonista la Regione.

Spettano, infatti, alla Regione, a riconferma della sostanziale regionalizzazione della materia, come era già avvenuto con la legge n.1102/71, diverse incombenze legislative, che possono essere decisive per rendere effettive le scelte della legge 142/90: dai riordini territoriali delle comunità al loro potenziamento funzionale, organizzativo e finanziario, anche attraverso una ridefinizione dei rapporti con gli altri enti locali, ad



10

REGIONE PUGLIA

- 2 -

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

un adeguamento delle strutture e dei procedimenti di controllo.


Al momento di decidere il riordino territoriale, spetta alla Regione riconsiderare le proprie precedenti leggi di assetto territoriale e interregionale delle comunità montane, tenendo conto da un lato della esperienza gestionale acquisita in materia (specie riguardo alla pianificabilità delle aree omogenee) e, dall'altro lato, delle opportunità di aggiustamento territoriale offerto dall'art. 28 - comma 3 - della legge 142/1990.

Con l'abrogazione dell'art. 1 della legge n. 991/1952, così come modificato dalla legge 657/57, la individuazione regionale delle aree amogenee costituisce classificazione di montanità del territorio, sicchè la Regione può liberamente determinarsi nei canoni e criteri cui fanno riferimento.

Gli unici limiti che le Regioni incontrano nella delimitazione delle comunità montane sono quelli indicati nell'art. 28 - commi 1° e 2° - della legge 142/90 che si sostanziano nel limite minimo della popolazione della comunità montana (che non può essere inferiore ai 5.000 abitanti); nella esclusione dalla comunità montana dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, nella necessità che i Comuni che danno vita alla comunità montana appartengano al medesimo ambito istituzionale provinciale.

Sicuramente non costituisce un limite "imperativo" la norma di cui al secondo comma dell'art. 28 che non consentirebbe l'associazione alla comunità di comuni la cui popolazione residente nel territorio montano risulti essere inferiore al 15% dei residenti complessivi. Tanto non solo perchè il principio viene temperato dal successivo comma terzo dell'art. 28 laddove si prevede la possibilità di associazione senza limiti (tranne il limite per comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti) di comuni che comunque siano parte integrante del sistema geografico e socio economico della comunità, ma anche per altre relevantissime motivazioni.

A tale proposito va detto subito che non esiste il dato ufficiale della popolazione residente in territorio montano dei singoli Comuni: tale dato, infatti, non è mai stato rilevato dall'ISTAT nei censimenti decennali della popolazione, nè esso è stato mai oggetto di proiezioni da



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

- 3 -

parte dello stesso ISTAT sulla base dei dati ufficiali. Gli uffici del Settore Enti Locali hanno anche attivato le sezioni anagrafiche dei singoli comuni rilevando l'impossibilità oggettiva e quindi giuridica di pervenire alla definizione del "dato" in questione. Del resto proprio il legislatore nazionale ha assunto la consapevolezza del carattere per così dire ordinatorio del limite di cui al secondo comma, art. 28 proponendo al Parlamento proprio l'abrogazione della norma (si veda la proposta di legge Camera dei Deputati n. 1905).


Ma sussistono forti ragioni di ordine sostanziale per ritenere non operativo il più volte contestato limite del 15%; sarebbe ben strano, infatti, che una legge finalizzata allo sviluppo socio-economico delle zone montane prevedesse l'esclusione di quei comuni che, pur dotati di vaste aree montane, non abbiano "popolazione sufficiente" che insista sullo stesso territorio.

La strategia di fondo ha, invece, una ratio inversa: l'obiettivo è proprio quello di sostenere lo sviluppo dei territori montani per eliminare i processi di desertificazione in atto: se tali zone fossero già caratterizzate da una consistente densità della popolazione forse le opzioni politiche per lo sviluppo di un'area comunale andrebbero riversate verso altri obiettivi.

Da ultimo si vuole rilevare che il ragionamento sin qui sostenuto ha già avuto riscontri legislativi nelle corrispondenti norme di tante altre Regioni approvate in sede di controllo dal Governo centrale. Infatti nelle diverse leggi regionali in materia vengono riportati il limite dei 40.000 abitanti e quello della provincialità, non anche il limite del 15% della popolazione residente in area montana: ci si riferisce alle leggi in materia delle Regioni Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Basilicata.

Ulteriore limite, ma positivo, è quello contenuto nel primo comma dell'art. 28 che, ipotizzando funzioni comunali associate e fusione di tutti o parte dei comuni associati, comporta che, nelle nuove zone omogenee deve ricomprendersi l'intero territorio comunale del comune associato.

Altro vincolo all'operazione di riordino territoriale è fatto inoltre, dall'articolo 29 della legge 142/90, che di fatto impone delimitazioni di aree che risultino pianificabili sia economicamente che urbanisticamente, che





ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

ben si prestino, cioè, alla promozione dello sviluppo di zona.

La ridefinizione territoriale proposta rispetta i profili innovativi in ordine ai criteri di delimitazione delle comunità ai quali la riforma dedica ampia attenzione soprattutto all'art. 28 e 29.

I vincoli dettati dalla nuova normativa statale determinano all'assetto delle comunità montane preesistenti le seguenti modificazioni significativi:

- esclusione dei Comuni di: Manfredonia, Andria, Corato, Altamura, Bitonto e Martina Franca in quanto aventi popolazione superiore a 40.000 abitanti;
- inclusione del Comune di Rodi Garganico risultante parte integrante del sistema geografico e socio-economico della zona omogenea di appartenenza;
- nuovo accorpamento dei Comuni inclusi nelle comunità montane in cinque zone omogenee, tenuto conto dei vincoli territoriali provinciali.

Le zone omogenee proposte si presentano idonee a dare risposte concrete alle esigenze di riequilibrio territoriale, di presidio attivo sul territorio e di pianificazione degli interventi.

E' da sottolineare, inoltre che con legge 31.1.1994, n. 97, concernente "Nuove disposizioni per le zone montane", lo Stato ha rivolto seria attenzione alle problematiche della montagna dettando "principi fondamentali" ai sensi dell'art. 17 Cost. e promovendo una congeria di interventi tesi alla salvaguardia ed allo sviluppo del patrimonio economico, sociale e culturale rappresentato dal territorio montano.

La legge, che ha il carattere della legge-quadro, coinvolge, nello auspicato processo di valorizzazione delle zone montane, tutte le istituzioni, ed in particolare, l'ente regionale quale interlocutore primario in materia di programmazione e di politica del territorio.

La maggioranza degli interventi demandati alla competenza della regione ha evidente natura intersettoriale soprattutto con riferimento alle Comunità Montane, enti deputati istituzionalmente a recepire e gestire la complessa articolazione della produzione normativa regionale d'interesse della montagna.

Pertanto nella stesura del presente disegno di legge si è tenuto conto delle indicazioni di principio contenute nella legge n. 97/1994, rinviando ad una successiva e specifica normazione l'organica ed efficace attuazione di tale legge nella regione.

La determinazione funzionale e la struttura organizzatoria delle nuove comunità montane sono descritte nell'articolato del presente d.d.l..



ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

Il Titolo I del presente ddl definisce le zone omogenee e le funzioni delle comunità montane prevedendo specificatamente che entro un anno dall'entrata in vigore della legge la Regione, sulla base delle funzioni delegate, debba provvedere ad un riordino degli organismi associativi, tenendo conto anche della normativa di cui alla legge 183/89 sui bacini.

Il Titolo II del ddl disciplina la composizione, le prerogative ed il funzionamento degli Organi in maniera del tutto innovativa e avanzata rispetto alle riforme istituzionali in atto nel Paese.

Fortissima, infatti, è l'autonomia lasciata agli Enti Locali nel definire la composizione dei Consigli e la loro regolamentazione ed in tal senso lo Statuto della comunità montana assume proprio una effettiva autonoma funzione costituente.

In linea con le richiamate novità istituzionali è anche la possibilità - artt. 11 e 15 - che nei Consigli e nella Giunta Esecutiva entrino a farvi parte esterni non eletti in sede di primo livello istituzionale.

Particolare rigore viene attribuito alla revisione economico-finanziaria (art.14), nonché alle ipotesi di inerzia nel funzionamento degli organi -art. 17, 5° comma.

Il ddl si occupa nel dettaglio al Titolo IV degli strumenti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale individuando agili procedimenti decisionali e di partecipazione per il circuito istituzionale Regione - Enti Locali - Comunità montane. Tanto non solo in sede di coordinamento programmatico ma anche in sede di formulazione contrattuale dei diversi interventi: art. 22 "accordi di programma".

Si vuole, infine, evidenziare il criterio di ripartizione proposto per i finanziamenti regionali (art. 26): il parametro prescelto assicura una "destinazione" di base (20% da ripartirsi in parti uguali fra tutte le comunità montane), nonché attribuzioni correlate con la popolazione residente (20%) e soprattutto con la quantificazione della superficie territoriale montana (60).

FERLICCHIA





REGIONE PUGLIA

T i t o l o I

ORDINAMENTO ED AMBITI TERRITORIALI

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" disciplina l'ordinamento, i compiti ed il funzionamento delle comunità montane e ridelimita in zone omogenee i territori montani della Regione.
2. La Regione, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, tutela la specificità dei territori montani e promuove gli interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e culturale.

REGIONE PUGLIA

Art. 2

Natura delle comunità montane

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale ai sensi dell' art.28 della legge 8 giugno 1990, n.142, tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.
2. Le comunità montane operano in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art.3 della presente legge.
3. Non possono far parte delle comunità montane i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.
4. L'esclusione dei comuni dalle comunità montane non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea o da leggi statali e regionali.




REGIONE PUGLIA

Art. 3

Deliberazione delle zone omogenee e costituzione

1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge 8.6.90. n.142 ed espressamente identificati con la legge regionale 5.9.72. n.9 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I territori di cui al comma precedente, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.29 della legge 8.6.90. n.142 sono ripartiti, in base ai criteri di unità territoriale, economica e sociale nelle sottoelencate zone omogenee:
 - 1 - Zona omogenea del Gargano, comprendente i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, S.Giovanni Rotondo, S.Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste.
 - 2 - Zona omogenea del Sub Appennino Dauno Settentrionale, comprendente i comuni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Dauna, Celenza Valfortore, Motta Montercorvino, Pietra Montercorvino, Roseto Valfortore, S.Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino.
 3. Zona omogenea del Sub Appennino Dauno Meridionale, comprendente i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggione, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta S.Antonio, S.Agata di Puglia, Troia.
 4. Zona omogenea della Murgia Barese, comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Noci, Santeramo in Colle, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Toritto.
 - 5) Zona omogenea della Murgia Tarantina, comprendente i comuni di Crispiano, Massafra, Mottola, Laterza.
3. In applicazione dell'art. 28 - comma 3 della legge 8 giugno 1990 n.142, in considerazione della omogeneità con i territori montani confinanti con i quali costituiscono parte integrante del sistema geografico e socio economico, il comune di Rodi Garganico è incluso nella zona omogenea 1 del Gargano.

./.



REGIONE PUGLIA

10

4. Tra i comuni il cui territorio ricade in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti comunità montane:

- Comunità montana del Gargano
- Comunità montana del Sub Appennino Dauno Settentrionale
- Comunità montana del Sub Appennino Dauno Meridionale
- Comunità montana della Murgia Barese
- Comunità montana della Murgia Tarantina.





REGIONE PUGLIA

Art. 4

Modificazione delle zone omogenee delle comunità montane

1. La variazione delle zone omogenee di cui al precedente art. 3 è disposta con legge regionale, previa consultazione degli enti ed organismi interessati.
2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni dei comuni esistenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 142/90, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative comunità montane.

REGIONE PUGLIA

Art. 5

Funzioni

1. Le comunità montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione.
2. La Regione di norma attribuisce o delega alle comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della difesa del suolo.
3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.
4. Possono altresì essere delegate alle comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della provincia interessata, formulata con il consenso delle comunità montane, provvede la Giunta Regionale mediante convenzioni con la provincia stessa.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione definisce, con proprio atto, il quadro unitario delle funzioni da essa attribuite o delegate alle comunità montane anche in attuazione delle norme di cui all'art. 3 della legge 142/90.
6. E' di competenza delle comunità montane l'attuazione degli interventi speciali per la montagna nei settori territoriale, economico, sociale e culturale di cui all'art. 1 della legge 97/94, finalizzati o avviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo di assicurare permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale, nonché l'attuazione degli interventi speciali demandati dalla Comunità Economica Europea.



REGIONE PUGLIA

13

Art. 6

RIORDINO ORGANISMI ASSOCIATIVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sulla base delle funzioni delegate, provvede al riordino degli organismi associativi, con riferimento anche all'attuazione della normativa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".



REGIONE PUGLIA

16

Art. 7

Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi

1. Ove due o più comuni appartenenti ad una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni ad essi spettanti o delegate, l'esercizio di queste spetta alla comunità montana corrispondente. L'assemblea della comunità, su richiesta degli enti interessati, può comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 27 della legge 142/90.
2. Per la gestione associata di servizi la comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 22 e seguenti della legge 142/90, nonché stipulare convenzioni con gli altri enti locali ai sensi dell'art. 24 della medesima legge.
3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.



REGIONE PUGLIA

25

Art. 8

Autonomia statutaria

1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e in particolare deve prevedere:
 - a) il comune sede della comunità montana;
 - b) le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e la gestione dei servizi;
 - c) i principi della partecipazione popolare ai procedimenti amministrativi e dell'accesso all'informazione.
3. Lo statuto è deliberato dal Consiglio della comunità montana, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Tali disposizioni si applicano alle modifiche statutarie.
4. Lo statuto della comunità montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'albo della comunità montana per trenta giorni consecutivi.
5. Lo statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE PUGLIA

Art. 9

Regolamenti

1. La comunità montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti.

2. Entro sei mesi dall' approvazione dello statuto, il Consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

3. Qualora il Consiglio non ottemperi alla previsione di cui al 3° comma dell'art. 8 ed a quella del 2° comma del presente articolo, si provvederà ai sensi della normativa regionale concernente il controllo sostitutivo.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

27

T i t o l o I I ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 10 Organi

1. Sono organi delle comunità montane:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta Esecutiva
 - c) il Presidente.

Art. 11 Il Consiglio

1. Il Consiglio della comunità montana è composto dai rappresentanti dei Comuni che ne fanno parte e la sua composizione è stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
 - a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con scheda con voto limitato, al fine di consentire la necessaria partecipazione diretta della minoranza;
 - b) elezione con criteri di proporzionalità dei rappresentanti dei Consigli comunali.
2. I rappresentanti sono scelti preferibilmente fra i componenti del Consiglio comunale e, qualora non ne facciano parte, debbono essere iscritti nelle liste elettorali del comune rappresentato e possedere i requisiti di compatibilità ed elegibilità a consigliere comunale.
3. La nomina dei rappresentanti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta comunale.
4. Lo statuto stabilisce la composizione del Consiglio conformandosi ai principi di buon andamento e funzionalità e di contenimento del numero dei suoi



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

componenti, che deve tendere ad essere analogo nel numero dei consiglieri assegnato ad un Comune che ha la stessa popolazione della comunità montana. Lo statuto, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la rappresentatività di ciascun Consiglio comunale.

5. Lo statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.
6. Lo statuto stabilisce inoltre se il Consiglio debba articolarsi in commissioni e gruppi politici, determinandone il numero, la composizione, i modi della loro costituzione e le funzioni.

Art. 12

Durata in carica

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e comunque sino all'insediamento del nuovo.
2. Il Consiglio viene rinnovato nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione di oltre la metà dei Consigli comunali dei Comuni che compongono la comunità montana.
3. Salvo quanto precisato dal secondo comma, ogni Comune che rinnovi il proprio Consiglio dovrà procedere alla nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio della comunità montana secondo le procedure previste dalla presente legge.
4. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.
5. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

19

interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 13

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo statuto dell'Ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) pianificazione socio-economica e finanziaria a carattere generale e/o settoriale;
 - c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) lo stato giuridico del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
 - e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - g) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di pubblici servizi; partecipazione della comunità montana a società di capitali; affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessione di opera che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
 - h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

e servizi a carattere continuativo;

- 1) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Comunità montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nel caso in cui la competenza del Consiglio sia prevista dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da atti generali del Consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del 5° comma dell'articolo 17.
- 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 14

Funzione di revisione economico-finanziaria.

- 1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri, nominato a maggioranza dai componenti del Consiglio.
- 2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e può essere confermato una sola volta.
- 3. Il Collegio dei revisori, nei modi e con le facoltà ed i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

21

la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 15

La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, non superiore ad otto.
2. Il Presidente e la Giunta esecutiva sono eletti dal Consiglio nel proprio seno. Possono essere eletti quali Assessori anche cittadini esterni al Consiglio, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune facente parte della comunità montana e siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed elegibilità a Consigliere comunale.
3. Le deliberazioni di elezione del Presidente e della Giunta esecutiva diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.
4. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza dell'intera Giunta esecutiva.
5. Per la revoca e la sostituzione del Presidente, della Giunta esecutiva e dei suoi componenti, si applica quanto previsto dall'articolo 37 della legge 142/90.
6. Il Presidente e la Giunta esecutiva durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art. 16

Competenze della Giunta Esecutiva



82

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

1. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.
2. La Giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art.17

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta la comunità montana.
2. Il Presidente convoca e presiede la Giunta esecutiva e, salva diversa disposizione statutaria, il Consiglio. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
3. Il Presidente esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il Presidente delega un componente della Giunta esecutiva a svolgere funzioni vicarie in caso di necessità.
5. Nel caso in cui il Consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lettera l) del comma 2 dell'art.13 vi provvede il Presidente nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione con il Consiglio che deve essere all'uopo consultato e informato dei provvedimenti assunti nella prima seduta utile.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

83

T i t o l o I I I UFFICI E PERSONALE

Art. 18 Uffici

1. Ciascuna comunità montana ha una propria pianta organica secondo la vigente legislazione.
2. Al personale delle comunità montane si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti dei comuni.
3. All'ordinamento degli uffici della comunità montana si applicano le norme previste dall'art.51 della legge n.142/90.
4. Agli oneri relativi al personale impiegato per lo svolgimento di funzioni delegate provvedono, per quanto di loro competenza, gli enti deleganti.

Art. 19 Segretario

1. La comunità montana ha un segretario generale, dipendente inserito nel ruolo organico.
2. Il segretario della comunità montana deve possedere i requisiti per l'iscrizione all'albo prescritto per i segretari comunali e provinciali.
3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

24

4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
5. Si applica alle comunità montane la normativa di cui all'art.53 della legge n. 142/90.

REGIONE PUGLIA

95

TITOLO IV


PROGRAMMAZIONE SOCIO - ECONOMICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 20

Piano pluriennale di sviluppo socio - economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico, da adottarsi entro diciotto mesi dall'insediamento del Consiglio, ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi, e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.
2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali ed i relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
3. Il piano pluriennale promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli altri enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.
4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte ed iniziative nelle forme previste dallo statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana ed adeguano i loro piani e programmi al piano della comunità montana.
5. Il piano pluriennale di sviluppo della comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali osservazioni che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.
6. Il Consiglio, esaminate le osservazioni ed apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Provincia.

./.



REGIONE PUGLIA

26

7. La Provincia approva il piano pluriennale della comunità montana entro novanta giorni dal ricevimento previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico - sociale e territoriale della Regione. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

8. Ai fini del coordinamento la Provincia, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle comunità montane come parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle proprie disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della comunità montana.



REGIONE PUGLIA

Art. 21


Programmi pluriennali di opere ed interventi

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico si attua attraverso programmi pluriennali di opere ed interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione ed articolati in progetti che dovranno prevedere:

- a) la globalità di risorse disponibili nonchè forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;
- b) gli obiettivi ed i risultati che si intendono raggiungere;
- c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;
- d) i criteri di localizzazione territoriale;
- e) i modi ed i tempi di attuazione.

2. I programmi pluriennali di opere ed interventi ed i loro aggiornamenti annuali, adottati dalla comunità montana, sono trasmessi alla provincia che, verificatane la congruità con il piano di sviluppo, li trasmette alla regione per il loro finanziamento, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'art. 29 della legge 142/90.

3. Tale verifica di congruità viene considerata positivamente effettuata decorsi quarantacinque giorni dalla data in cui i documenti relativi risultano pervenuti alla provincia.






REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

28

Art. 22

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'art.27 della legge 142/90.

Art. 23

Partecipazione al piano territoriale di coordinamento

1. La comunità montana concorre e partecipa, ai sensi del quarto comma dell'art.29 della legge 142/90, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della provincia, formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.
2. La proposta di piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio della comunità montana e, in via principale, indica:
 - a) la localizzazione degli interventi di rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;
 - b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
 - c) i criteri ed i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modifichino le strutture e l'assetto;
 - d) le destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
 - e) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrologica ed idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI

29

3. La provincia approva il piano di coordinamento territoriale provinciale, tenendo conto della proposta di piano della comunità montana. La provincia comunica eventuali modifiche che intende introdurre alla comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche stesse.

Art. 24

Conferenza regionale dei presidenti delle comunità montane

1. E' istituita la conferenza dei presidenti delle comunità montane, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio Regionale.
2. Fanno parte della conferenza i presidenti delle comunità montane, la giunta esecutiva della delegazione regionale dell'UNCEM, nonché i presidenti delle province nei cui territori abbiano sede le comunità montane.
3. La conferenza è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore competente, se delegato, d'intesa con la competente commissione consiliare.
4. Analoghe conferenze possono essere istituite a livello provinciale.



REGIONE PUGLIA

30

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 25 Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento delle comunità montane sono:
 - a) i fondi di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) i fondi di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
 - c) i fondi previsti dalle altre leggi statali;
 - d) i fondi previsti dalle leggi regionali;
 - e) i finanziamenti provenienti da comuni, provincia e regione per lo esercizio di funzioni delegate;
 - f) lasciti e donazioni.

2. La regione concorre al finanziamento delle comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, all'art. 1 della legge 93/1981 e agli artt. 28 e 29 della legge 142/1990 e delle finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

3. Il finanziamento di cui al precedente comma è determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e costituisce, con i fondi di cui all'art. 1 della legge 93/1981, all'art. 2 della legge 97/1994 e gli altri stanziamenti statali e regionali per la finalità di sviluppo dei territori montani, il fondo regionale per la montagna.





REGIONE PUGLIA

Art. 26

Riparto dei fondi

1. Il fondo regionale per la montagna è ripartito tra le comunità montane secondo i seguenti criteri:
 - a) 20% da ripartirsi in parti uguali fra tutte le comunità montane;
 - b) 20% in proporzione diretta alla popolazione residente;
 - c) 60% in proporzione diretta alla superficie territoriale montana.

Art. 27

Gestione finanziaria e contabile

1. Alla gestione finanziaria e contabile della comunità montana si applicano le norme previste dagli artt. 55, 56 e 57 della legge 142/90.



T i t o l o V I NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 Controlli

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti della comunità montana si esercita in conformità con le disposizioni di cui al capo X della legge 8 giugno 1990 n. 142, ai sensi dell'art. 49 della stessa legge, e della normativa regionale in materia.
2. Il controllo sugli organi viene esercitato secondo quanto disposto dagli artt. 39 e 40 della legge n. 142/1990.

Art. 29 Definizione rapporti - Nomina Commissari

1. Il Presidente della Giunta regionale procede con decreto alla nomina di Commissari per regolare i rapporti finanziari e amministrativi esistenti e per trasferire il patrimonio ed il personale in conseguenza del riordino delle comunità montane operato con la presente legge.
2. I commissari di cui al comma precedente, entro 180 giorni dalla nomina, provvedono all'insediamento dei Consigli delle comunità montane previste dalla presente legge e al trasferimento di tutti gli atti e rapporti della corrispondente comunità riordinata.
3. Nelle more della nomina dei commissari l'attività amministrativa, istituzionale ed operativa delle comunità montane continua ad essere curata dagli organi degli enti montani individuati dalla legge regionale 5 settembre 1972 n. 9 e successive modificazioni.



REGIONE PUGLIA

337

Art. 30

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate:

- a) l.r. 5 settembre 1972, n. 9 "Costituzione delle Comunità Montane";
- b) regolamento regionale 18.7.1974, n. 2 "Esecuzione della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9";
- c) l.r. 14 aprile 1975, n. 34 "Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9";
- d) l.r. 25 novembre 1976, n. 25 "Modifica della legge regionale 14 aprile 1975, n. 34";
- e) l'art. 11 della l.r. 3 marzo 1978, n. 15 "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi a favore dell'agricoltura di montagna e talune zone svantaggiate" e successive disposizioni ad esso correlate (artt. ", 8 e 9 l.r. 38/79 - art. 7 l.r. 66/80 - art. 14 l.r. 7/82);
- f) gli artt. 20, 21 e 22 della medesima l.r. 3 marzo 1978, n. 15 così come modificati e/o sostituiti dalle ll.rr. 16/78, 63/79, 14/80 e 29/82;
- g) l'art. 10 della l.r. 29 giugno 1979, n. 38 "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura";
- h) l'art. 11 della l.r. 17 luglio 1981, n. 41 "Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4 agosto 1978";
- i) gli artt. 18 e 21 della l.r. 31 agosto 1981, n. 54 "Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge n. 984/1977, organizzazione e snellimento delle procedure";
- l) gli artt. 1 e 5 comma 2 della l.r. 3 novembre 1982, n. 29 "Indennità compensativa -Modifiche alle ll.rr. n. 15 del 3 marzo 1978 e n. 14 del 28 gennaio 1980. Delega delle funzioni alle Comunità Montane";
- m) la l.r. 25 giugno 1983, n. 13 "Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunità Montane e la valorizzazione delle zone montane";
- n) l'art. 9 della l.r. 8 giugno 1985, n. 60 "Delega ai Comuni e alla Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno meridionale degli interventi previsti dall'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219" così come integrato dall'art. 2 della L.R. 36/86.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 2/8/86